



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROVINCIA DI MILANO

STATUTO COMUNALE

*Approvato nella seduta consiliare del 10 settembre 2002 con atto n. 84
Modificato nella seduta consiliare del 15 settembre 2004 con atto n. 34
Integrato nella seduta consiliare del 26 marzo 2010 con atto n. 6*

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 Comune di Motta Visconti

1. Il Comune di Motta Visconti è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto e rappresenta la collettività che vive ed opera nel suo territorio.
2. I confini geografici che delimitano il territorio del Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
3. Il Comune di Motta Visconti è Ente appartenente al Parco del Ticino.
4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
5. Il Comune esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 Sede, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Motta Visconti ha sede nel palazzo municipale sito in Piazza San Rocco n.9/a e ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone così descritto:
 - stemma con biscia viscontea in campo d'argento e due spade incrociate in campo rosso con soprastante corona turrata comunale e ornamenti con ramo d'alloro ed uno di quercia legati con un nastro tricolore;
 - gonfalone riportante nella parte posteriore il tricolore e nella parte anteriore lo stemma in campo azzurro con la scritta in oro "Comune di Motta Visconti".
2. Nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3 Finalità

1. Il Comune cura unitariamente gli interessi della collettività, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale, favorisce l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, la libertà di educazione, la pari opportunità tra cittadini, la pace e la solidarietà sociale nell'ambito e fuori della propria comunità e garantisce la partecipazione alle scelte politiche della comunità di tutti coloro, singoli o associati, che vivono e/o operano a Motta Visconti, secondo i diritti sanciti dalla Costituzione Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dal presente Statuto e dai suoi regolamenti.
2. Il Comune contribuisce, attraverso appositi organismi, alla realizzazione di una politica di uguaglianza, promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 4 Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della famiglia, della maternità, della prima infanzia e della vita umana.
2. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai disabili ed alle persone economicamente svantaggiate.
3. Rientrano tra le funzioni del Comune i provvedimenti che il Sindaco emette, quale autorità sanitaria locale, a norma dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1976, n.833.

Art. 5 Tutela del patrimonio naturale, storico, culturale ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Il Comune, nella logica di difendere il proprio territorio, l'ambiente e la qualità della vita dei cittadini, vieta la costruzione e l'installazione entro i propri confini, di fabbriche ed impianti inquinanti, proibisce, altresì, il transito ed il deposito, sul proprio territorio, di materiale radioattivo ed inquinante.
3. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico, archivistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività.
4. Il Comune protegge il patrimonio culturale nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, ne promuove lo sviluppo e favorisce la presenza e l'istituzione di associazioni culturali.
5. Nel Comune di Motta Visconti è istituita la Biblioteca Comunale, intesa come servizio pubblico e sociale da rendere alla comunità e come centro vivo ed attivo di cultura, che tutela il patrimonio librario.

Art. 6 Promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la presenza e l'istituzione di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ad enti, organismi, associazioni e singoli cittadini.
3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati da appositi regolamenti che dovranno prevedere il concorso alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

Art. 7 Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nell'ambito di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Il Comune realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di favorire il diritto all'abitazione.
3. Il Comune predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dagli strumenti di pianificazione.

4. Il Comune attua un sistema coordinato di traffico e circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Il Comune predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 8 Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo della libera economia, salvaguardando la libertà e la dignità della persona e soddisfacendo le esigenze fondamentali di tutta la collettività, senza recare danno all'ambiente.
3. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
4. Il Comune sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento, l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
5. Il Comune promuove forme associative e di autogestione fra i lavoratori dipendenti ed autonomi, volte a favorire l'occupazione delle persone appartenenti alle fasce più deboli, anche mediante società ad incentivo.

Art. 9 Programmazione e partecipazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con altri Comuni italiani ed europei, con la Provincia di Milano e la Regione Lombardia.
3. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e della legge 7 agosto 1990, n.241, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.
4. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
5. La valorizzazione delle libere forme di associazione che non abbiano finalità di lucro, può avvenire oltre che con la concessione in uso di locali o di terreni di proprietà del Comune, anche mediante contributi finalizzati a norma di specifico regolamento.
6. Il Comune riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, la istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
7. Le informazioni rivolte alla cittadinanza, in ordine ai servizi sociali ed alla prevenzione di malattie, devono essere messe in risalto con comunicazioni specifiche.
8. Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta Europea dell'Autonomia Locale, adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa.

A questo fine il Comune opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale dell'Unione Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e gemellaggi con enti territoriali di altri paesi. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi, per sollecitarli ad una riflessione sulla realtà che li circonda e favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva. Il Comune mantiene i rapporti con tutti gli organismi e le associazioni nazionali ed internazionali che si occupano della tutela dei diritti dell'infanzia. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 10 Servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, per provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, si attiene a criteri di efficacia, efficienza, funzionalità ed economicità, sia direttamente che attraverso:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi;
- c) la stipulazione di apposite convenzioni con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) altre forme previste dalle leggi.

2. Tra i servizi pubblici è contemplata l'acqua, quale bene comune e diritto umano universale non assoggettabile a meccanismi di mercato.

La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona umana e si estrinsecano nell'impegno a garantire ai cittadini un minimo vitale giornaliero.

La proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità, solidarietà (anche in rapporto alle generazioni future) e rispetto degli equilibri ecologici;

il consumo umano delle risorse idriche deve avere la priorità rispetto ad altri usi.

Il servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico essenziale, di interesse generale, privo di rilevanza economica, e come tale non soggetto alla disciplina della concorrenza ma rientrante nella competenza esclusiva della Regione (art. 117 Cost.) che deve essere gestito con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale.

Art. 11 Pubblicazione di atti e manifesti

1. Il Comune ha un albo pretorio, posto presso la propria sede, in luogo accessibile al pubblico, per la pubblicazione di deliberazioni, ordinanze, manifesti ed atti che devono essere portati a conoscenza delle persone.

2. La pubblicazione va fatta in modo che sia possibile la lettura degli atti.

3. Tempi, modalità e responsabilità sono disciplinati dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

4. Il Comune può utilizzare i sistemi informatici e telematici a sua disposizione per la pubblicazione degli atti.

Titolo II
ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI
Capo I - ORGANI COMUNALI

Art. 12 Organi

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato ed è responsabile dell'Amministrazione.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo amministrativo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 13 Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità locale, senza vincolo di mandato.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite in conformità alla legge.

Art. 14 Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo reso per iscritto, di norma anticipatamente, ovvero in caso di forza maggiore successivamente, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio Comunale.
A tale riguardo il Sindaco, in seguito all'accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo.
Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.
Scaduto tale termine il Consiglio esamina e, infine, delibera in via definitiva sulla decadenza.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di un Consigliere Comunale.
4. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
5. Il Consigliere Comunale deve astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune presso il quale esercita il mandato o dell'istituzione soggetta all'amministrazione, alla tutela o alla vigilanza del Comune stesso.

Art. 15 Diritti del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
2. Il Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti da esso dipendenti tutte le notizie, copie di atti ed informazioni utili all'espletamento del mandato, nonché

assistenza giuridica e amministrativa dal Segretario Comunale direttamente o di concerto con il Responsabile del servizio.

3. Le forme, i tempi ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 16 Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente da parte dei soggetti interessati e assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.

Nel caso di dimissioni non presentate personalmente, le stesse devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

1. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 17 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono di regola nei Gruppi individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale.

I Consiglieri possono altresì costituire Gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali Gruppi risultino composti da un minimo di due persone.

2. Ai Gruppi Consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee risorse e servizi forniti tenendo presenti le esigenze istituzionali comuni a ciascun Gruppo.

Capo II - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18 Funzioni

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

L'esercizio delle funzioni si protrae, comunque, sino all'elezione del nuovo Consiglio, con l'intesa che, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, l'attività riguardi esclusivamente gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

Art. 19 Prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'eventuale elezione del Presidente del Consiglio.

3. Con la prima seduta del Consiglio Comunale viene dato un assetto definitivo agli Organi Istituzionali dell'Ente. In essa:

a) Il Consiglio Comunale procede alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti.

Ove taluni Consiglieri non siano convalidabili, il Consiglio provvede, nella stessa seduta, agli adempimenti di cui all'art. n. 69 del D.Lgs n. 267/2000 .

b) Il Sindaco presta, davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana pronunciando la formula seguente: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".

c) Il Consiglio Comunale procede all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

Tale nomina può avvenire anche in qualsiasi altro momento del mandato amministrativo.

d) Il Sindaco informa di avere provveduto, a norma dell'articolo 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, alla nomina dei componenti della Giunta Comunale, comunicando il nome del Vicesindaco e quello degli altri Assessori.

Art. 20 Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano il Consigliere Comunale che abbia riportato la più alta cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, così come definito dall'articolo 73, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

2. In caso di parità di cifra individuale la qualifica è attribuita al più anziano di età.

Art. 21 Linee programmatiche di governo

1. Entro il termine di 90 giorni dall'insediamento dell'Amministrazione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche di governo relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale è chiamato, almeno una volta all'anno, a partecipare attivamente alla verifica delle linee programmatiche, con discussione sullo stato di attuazione delle medesime ed al loro eventuale adeguamento.

Art. 22 Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell'Ente e sue eventuali modificazioni;

b) gli statuti delle aziende speciali e loro eventuali modificazioni;

c) i regolamenti, esclusi quelli rientranti nella competenza della Giunta;

d) le definizioni dei criteri generali per l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i rendiconti, i

piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle stesse materie;

f) le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia e le modificazioni di forme associative;

g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione;

h) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti;

k) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

o) la definizione degli indirizzi per il coordinamento e la riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

p) la nomina della Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari, la nomina delle altre Commissioni Comunali previste da leggi e norme speciali;

q) la nomina delle Commissioni Consiliari, delle Commissioni di indagine, delle Commissioni di controllo e di garanzia, delle Commissioni di studio e delle Commissioni consultive.

2. Il Consiglio Comunale delibera, infine, su tutte le materie attribuite alla sua competenza da leggi o norme speciali e da altri articoli del presente Statuto.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al primo comma del presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere adottate dalla Giunta Comunale con l'obbligo, però, di sottoporre le stesse a ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi alla loro adozione, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio Comunale è chiamato, infine, a ratificare l'adesione del Sindaco all'accordo di programma, comportante variazione allo strumento urbanistico entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. L'articolo 96 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, demanda ai Consigli Comunali di individuare le Commissioni e gli altri organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente.

Dall'individuazione di tali organi collegiali deriva la soppressione di quelli non ritenuti indispensabili.

6. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono firmate dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 23 Condizione giuridica degli amministratori locali

1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, così come espresso all'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
3. Dal divieto di cui al primo comma del presente articolo deriva anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.

Art. 24 Potestà regolamentare

1. Nel rispetto delle leggi e del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, per l'esercizio delle sue funzioni ed in generale di tutti i regolamenti rientranti nella sua competenza.
2. I regolamenti vengono adottati dal Consiglio o dalla Giunta in base alla rispettiva competenza, con le maggioranze prescritte, rispettivamente, dagli articoli 29 e 40 del presente Statuto.

Art. 25 Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da apposito regolamento, contenente le modalità per le convocazioni e per la presentazione delle proposte, nonché i tempi ed i modi della discussione e delle votazioni.
Il Regolamento stabilisce, inoltre, i casi nei quali il Consiglio debba deliberare in seduta segreta e/o a scrutinio segreto.
2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente.
3. Con la stessa procedura stabilita dal Regolamento di cui al secondo comma del presente articolo, il Presidente del Consiglio Comunale deve, a norma dell'articolo 39, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, convocare il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano tre Consiglieri od il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché tali questioni rientrino tra le competenze del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale può essere convocato, anche "aperto".
5. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio previsionale, del rendiconto e per l'approvazione e la modifica dello Statuto Comunale.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
7. In caso di convocazione urgente l'avviso deve essere consegnato con un minimo di 24 ore prima della seduta stessa.
In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
8. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio Comunale, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 26 Ordine del giorno

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente del Consiglio secondo le norme del Regolamento.

Art. 27 Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza.

2. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali.

I giorni festivi si computano nel termine.

Art. 28 Seconda convocazione

1. Quando, in seguito alla convocazione del Consiglio, la seduta non possa avere luogo per la mancanza del numero legale, ne è steso verbale nel quale vengono indicati i nomi degli intervenuti.

2. È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per la mancanza del numero legale.

La seduta di seconda convocazione deve avvenire almeno 24 ore dopo.

3. Ove siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

Art. 29 Quorum per la validità delle sedute di prima e seconda convocazione e maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in prima convocazione validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale.

Il Consiglio Comunale si riunisce in seconda convocazione validamente con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Per l'approvazione delle deliberazioni consiliari di cui alle lettere a) e b) e c) del primo comma dell'articolo 22 del presente Statuto, è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per le sedute di prima convocazione, mentre per quelle di seconda convocazione è necessario il voto favorevole di un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Per l'approvazione di tutte le altre deliberazioni consiliari è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi particolari previsti dal presente Statuto.

4. Gli Assessori esterni:

a) hanno diritto di presenziare alle riunioni consiliari per illustrare le proposte e fornire i chiarimenti necessari;

b) hanno diritto di parola su qualsiasi argomento iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale;

c) non concorrono alla formazione del quorum richiesto per la validità delle sedute consiliari e non hanno diritto di voto.

5. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - b) coloro che si astengono nella votazione palese;
 - c) le schede bianche e quelle nulle nella votazione segreta.
6. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Art. 30 Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio Comunale sono di norma pubbliche.

Art. 31 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno, Commissioni Consiliari permanenti con poteri consultivi e determina, con criterio proporzionale, il numero dei componenti.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite in modo tale che ogni gruppo consiliare sia presente in ogni commissione con almeno un commissario. Il numero dei voti disponibili a favore dei rappresentanti di ciascun gruppo, deve corrispondere al numero di voti spettanti in Consiglio Comunale, al gruppo stesso.
3. Per ogni singola Commissione Consiliare, il Regolamento stabilisce le modalità e le procedure per la designazione e la nomina dei componenti e del Presidente, ne determina i poteri e ne disciplina l'organizzazione e la pubblicità dei lavori.
4. Il Sindaco, gli Assessori ed i Capigruppo non membri delle Commissioni, hanno diritto ad assistere ai lavori delle stesse.

Art. 32 Commissioni d'indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri in carica, può istituire al proprio interno, a norma dell'articolo 44, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. La delibera istitutiva della Commissione definisce l'oggetto dell'indagine, stabilisce il termine entro il quale essa va conclusa, determina il numero dei componenti e procede, con criterio proporzionale, alla loro nomina, assicurando, pertanto, un'equa rappresentanza di tutti i gruppi in Consiglio Comunale.
3. Il presidente delle Commissioni d'indagine, nominato in base alla procedura stabilita dal regolamento, deve essere esponente delle opposizioni.
4. I poteri ed il funzionamento e la nomina del Presidente della Commissione sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 33 Commissioni di controllo e di garanzia

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri in carica, può istituire al proprio interno, a norma dell'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Commissioni di controllo e di garanzia. La composizione, la durata, la competenza in ordine alla nomina del Presidente ed i poteri delle Commissioni sono stabiliti dalla delibera istitutiva.
2. Il Presidente delle Commissioni di controllo e di garanzia, nominato in base alla procedura stabilita dal Regolamento, deve essere esponente delle opposizioni.

Art. 34 Commissioni di studio e Commissioni Consultive

1. Possono essere costituite Commissioni di studio e Commissioni consultive, anche con soggetti esterni al Consiglio Comunale, per l'approfondimento di argomenti, problematiche, fatti e situazioni.
2. La modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 35 Regolamento interno

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale nelle materie del presente Titolo sono contenute nell'apposito regolamento.

Capo III - GIUNTA COMUNALE

Art. 36 Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a sei, corrispondente al numero massimo consentito dalla legge.
2. Il Sindaco determina, entro il limite di cui al precedente comma, il numero degli Assessori.
3. Il Sindaco può chiamare a ricoprire la carica di Assessore, fino ad un massimo di due, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità, candidabilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
4. La nomina della Giunta avviene a norma dell'articolo 46, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art. 37 Condizione giuridica dei componenti la Giunta Comunale

I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi, a norma dell'articolo 78, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dall'esercitare nel Comune attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica.

Art. 38 Revoca, dimissioni, cessazione dell'ufficio di Assessore, loro sostituzione

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio alla prima adunanza.
Conseguentemente al provvedimento di revoca, il Sindaco adotta quello di nomina dei successori e ne dà comunicazione al Consiglio.
2. L'Assessore può, in qualsiasi momento, rinunciare con le dimissioni alla carica.
Le dimissioni degli Assessori, presentate per iscritto al Sindaco, sono efficaci fin dalla loro presentazione e sono irrevocabili.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi altra causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco provvede, con proprio atto, alla nomina del successore, dandone comunicazione al Consiglio alla prima adunanza.

Art. 39 Funzioni e competenze

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

2. La Giunta Comunale:

- a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
- b) compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili di settore;
- c) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- d) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge iniziative propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
- e) adotta le deliberazioni di variazione di P.R.O.;
- f) approva, in via d'urgenza, le variazioni da introdurre al bilancio di previsione, con l'obbligo, però, di sottoporre le relative deliberazioni a ratifica del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi alla loro adozione, a pena di decadenza;
- g) adotta il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, così come previsto dall'articolo 48, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art. 40 Funzionamento

1. La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalle leggi e dal presente Statuto, con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche, alle stesse partecipa il Segretario Comunale.
3. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta siano presenti, con funzioni consultive, i Responsabili di settore ed i Consiglieri limitatamente alle materie di competenza per le quali il Sindaco si è avvalso della collaborazione degli stessi.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
5. Le deliberazioni si intendono adottate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
6. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica con tutte le prerogative e le responsabilità alla stessa connesse, partecipa alle riunioni della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, riservato a tutti gli Assessori.
7. Agli Assessori non Consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, sui permessi e sulle indennità previste per gli amministratori locali.

Capo IV – SINDACO

Art. 41 Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e resta in carica secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Sindaco è membro del Consiglio Comunale.

Art. 42 Funzioni

1. Il Sindaco:
 - a) nelle sue funzioni di capo dell'Amministrazione rappresenta l'Ente;
 - b) quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.
2. Il Sindaco:

- a) è investito della carica ed entra, quindi, nella pienezza delle sue funzioni, compresa quella di Ufficiale di Governo, sin dal momento della proclamazione degli eletti;
 - b) presta, davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di rito.
3. Il giuramento risulterà dalla deliberazione consigliare, da trasmettere anche al Prefetto.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 43 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:

- a) è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune;
- b) convoca e presiede la Giunta;
- c) sottopone all'esame della Giunta le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio;
- d) stabilisce, d'intesa con gli Assessori, le materie da trattarsi nelle adunanze della Giunta;
- e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti;
- f) esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende a tutte quelle funzioni che sono attribuite o delegate al Comune;
- g) vigila affinché venga data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- h) sottoscrive, per conto del Comune, gli accordi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.241;
- i) rappresenta il Comune in giudizio sia nella parte di attore che di convenuto;
- j) emette quei provvedimenti che la legge, genericamente, attribuisce alla competenza del Comune;
- k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- l) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni vanno effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

In mancanza, vengono adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

- m) nomina, inoltre, i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti comunali;
- n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune o sottoposti alla sua vigilanza, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- o) è garante dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei regolamenti;
- p) sottoscrive l'atto di adesione all'accordo di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- q) provvede, a norma dell'articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n.265, ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, disponendo che le notizie siano divulgate con mezzi idonei ed indicazioni chiare e concise;
- r) adotta, in genere, tutti quei provvedimenti che la legge ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

Art. 44 Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo svolge le funzioni di competenza statale di cui all' articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
2. Il Sindaco, pertanto, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
3. Il Sindaco, inoltre, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini, richiedendo eventualmente al Prefetto, per l'esecuzione dei relativi ordini, l'assistenza della forza pubblica.
4. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.
5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del terzo comma del presente articolo è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del secondo comma del presente articolo, nonché dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ai componenti la Giunta Comunale. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
7. Ove il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse, alle cui spese provvede il Comune.
8. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 45 Vicesindaco

1. Il Sindaco, al momento della nomina degli Assessori, attribuisce ad uno di essi, a norma dell' articolo 19, comma 3, lettera d) del presente Statuto, le funzioni di Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco nelle funzioni di Presidente del Consiglio Comunale solo se riveste la carica di Consigliere Comunale.

Art. 46 Deleghe degli Assessori

1. Il Sindaco può conferire speciali deleghe al Vicesindaco ed agli altri Assessori, perché sovrintendano a determinati settori dell'attività amministrativa locale.
2. Le deleghe devono avvenire per atto scritto e contenere l'elencazione dettagliata dei compiti attribuiti ai singoli Assessori.
3. Le deleghe di cui al presente articolo devono essere partecipate al Consiglio Comunale.

Art. 47 Funzioni attribuite ai Consiglieri Comunali

1. Il Sindaco può avvalersi, per l'approfondimento e lo studio di particolari materie, della collaborazione di Consiglieri nominati con proprio atto.
2. Le funzioni di cui al precedente comma, attribuite ai Consiglieri Comunali, devono risultare da atto scritto e partecipate al Consiglio Comunale.

Art. 48 Revoca delle deleghe e delle funzioni

Le deleghe e le funzioni di cui agli articoli 46 e 47 del presente Statuto possono essere revocate dal Sindaco in qualsiasi momento.

Art. 49 Deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate, mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'Ente per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari, i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri Comunali nelle forme stabilite dal Regolamento.
3. Sono comunicate al Prefetto ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio del Comune, le deliberazioni della Giunta Comunale riguardanti acquisti, alienazioni, appalti ed, in genere, tutti i contratti.

Art. 50 Ineleggibilità, incompatibilità, divieti

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabilite dalla legge.
2. Le condizioni di eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali sono previste dagli articoli 60, 61, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie così come previsto dall'articolo 51, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, nonché i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune così come previsto dall'articolo 64, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

5. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti e comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune così come previsto dall'articolo 78, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art . 51 Pari opportunità tra uomo e donna

Negli organi collegiali del Comune, degli enti, delle aziende e delle istituzioni da esso dipendenti devono essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991,n.125.

**Titolo III
CONTROLLI**

Capo I - CONTROLLO SUGLI ORGANI

Art . 52 Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni.
2. In attesa del decreto di scioglimento il Prefetto, per motivi di grave ed urgente necessità, può sospendere, per un periodo massimo di 90 giorni, il Consiglio Comunale e nominare un Commissario per la provvisoria amministrazione.

Art . 53 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art . 54 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non determina le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni della sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art. 55 Scioglimento del Consiglio e nomina del Commissario Straordinario, decadenza della Giunta

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto:

- a) nel caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui al precedente articolo 54;
- b) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

- dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
- cessazione della carica per dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
- riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
- quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nei casi previsti dal presente articolo ad esclusione di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco, viene nominato per la provvisoria gestione del Comune, un Commissario Straordinario.

Capo II - CONTROLLI ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

Art. 56 Controllo di legittimità sugli atti dell'Ente

Stante l'intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione, è venuto meno il controllo di legittimità sugli atti degli enti da parte dell'Organo Regionale di Controllo.

Art. 57 Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

2. Le delibere del Consiglio e della Giunta possono, nel caso di urgenza, essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Titolo IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 58 Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare alla amministrazione locale anche su base di rione.

2. La partecipazione popolare è consentita ai cittadini dell'Unione Europea residenti e non residenti ed agli stranieri regolarmente soggiornanti.

3. La partecipazione popolare, attraverso le diverse forme associative, previste dal presente Statuto, ha lo scopo di consentire alle persone inserite in gruppo organizzato, di formulare proposte per la tutela di interessi collettivi.

Art. 59 Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere assemblee e riunioni appartiene a tutte le persone indicate nel secondo comma del precedente articolo 58, costituite in associazioni o gruppi, purché tali organismi perseguano finalità consentite dall'articolo 18 della Costituzione.

Ove i promotori di assemblee o riunioni non abbiano sedi proprie, l'Amministrazione Comunale può mettere a loro disposizione strutture o spazi pubblici, alle condizioni previste nell'apposito regolamento.

Art. 60 Consultazioni

1. Quando l'Amministrazione intenda adottare provvedimenti che riguardino l'intera comunità può chiedere, attraverso la convocazione di assemblee pubbliche, il parere alle persone di cui al secondo comma dell'articolo 58 del presente Statuto.

2. L'Amministrazione terrà conto delle risultanze delle predette assemblee, ove ritenga che le proposte emerse siano compatibili con gli interessi della comunità.

Art. 61 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'avvio di un procedimento della Pubblica Amministrazione, che incida su situazioni giuridiche soggettive, va comunicato mediante notifica, nei modi e nelle forme di legge.

2. L'Amministrazione Comunale, ove particolari circostanze non consentano la notifica o la comunicazione ai soggetti destinatari, provvede ad informare dell'avvio del procedimento attraverso la pubblicazione di apposito avviso da affiggere all'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi riguardanti l'avvio di un procedimento, mediante forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta dalla stessa Amministrazione.

Art. 62 Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli ed associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) Le istanze consistono in richieste scritte volte a sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza della Giunta Municipale, del Sindaco o del Direttore Generale. L'organo comunale competente provvede sull'istanza entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.

b) Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate da un numero di cittadini pari ad almeno il 3 per cento della popolazione residente, dirette a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di sua competenza.

Il Sindaco è tenuto a porre in discussione le petizioni in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal loro ricevimento.

c) Le proposte consistono in richieste scritte, presentate da cittadini residenti, per l'adozione da parte del competente organo di un testo di deliberazione, comprensivo della imputazione della eventuale spesa, rispondente ad un interesse collettivo.

Il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e pone in discussione la proposta in Consiglio Comunale o in Giunta rispettivamente entro 60 e 30 giorni dal suo ricevimento; se si tratta di atto di competenza del Sindaco o del Direttore Generale, questi provvedono entro 30 giorni.

2. Degli atti o degli interventi posti in essere dagli organi comunali in esito alle istanze, alle petizioni ed alle proposte il Sindaco dà notizia per iscritto al primo sottoscrittore.

3. La disciplina prevista negli articoli precedenti è dettata con piena salvezza del diritto generale d'istanza riconosciuto ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti.

4. Non possono formare oggetto di istanza, petizione o proposta quelle materie che il successivo articolo 64 dichiara inammissibili per l'indizione dei referendum.

Art. 63 Normativa regolamentare

1. Le diverse forme di consultazione dei cittadini, ai fini della loro partecipazione alla vita amministrativa locale, previsti dai precedenti articoli del presente capo, sono disciplinate da apposito Regolamento.

2. Tale Regolamento determina, inoltre, modalità e procedure per il riconoscimento delle diverse forme associative, soprattutto per quanto concerne la finalità che ogni singolo organismo si propone.

Vengono anche definiti, nel Regolamento, i metodi per la formazione e l'aggiornamento di un registro comunale delle associazioni che, avendone i requisiti, hanno diritto alla partecipazione popolare.

3. Lo stesso Regolamento stabilisce modalità, procedure e termini per le istanze, le petizioni e le proposte di cui all'articolo 62 del presente Statuto.

Art. 64 Referendum

1. Possono essere indetti referendum consultivi, propositivi, abrogativi e di indirizzo, su materie di esclusiva competenza locale, quando lo richieda almeno il 10 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate nei modi e nelle forme di legge.

L'iniziativa va riconosciuta, a norma della Direttiva 94/80/CE, recepita con decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197, anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia.

2. Non è ammesso il referendum per le materie seguenti:

- a) atti a contenuto e ad emanazione vincolata;
- b) provvedimenti concernenti imposizione di tributi e determinazione di tariffe;
- c) norme regolamentari, deliberazioni e provvedimenti riguardanti:
 - nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - personale;
 - funzionamento del Consiglio e della Giunta.

3. La validità dei referendum si ottiene con la partecipazione al voto del 50 per cento più uno degli aventi diritto.

La proposta oggetto di referendum si intende approvata ove i voti ad essa favorevoli superino il 50 per cento dei votanti.

4. Ove la proposta referendaria non ottenga la maggioranza a norma stabilita dal precedente terzo comma, la richiesta di referendum, sulla stessa materia, non può essere riproposta prima che siano trascorsi almeno 12 mesi.

Nel caso in cui il referendum sia stato respinto, la richiesta di referendum sulla stessa materia non può essere presentata se non dopo che siano trascorsi due anni.

5. Il Regolamento determina le modalità e le procedure di attuazione del referendum.

L'organo competente a pronunciarsi sulla sua ammissibilità è una Commissione Tecnica, costituita dal Segretario Comunale/Direttore Generale, dal Difensore Civico e da un funzionario dell'amministrazione competente per materia, indicato dal Segretario Comunale. Il Sindaco acquisito il parere favorevole della Commissione Tecnica circa l'ammissibilità, effettuata la variazione di bilancio da parte dell'organo competente, indice il referendum.

6. A norma dell'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, i referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali.

Art. 65 Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Con tale mezzo l'elettore/attore popolare non agisce in difesa di un interesse individuale, bensì in difesa di un interesse di cui è portatore come membro della collettività.
3. Il Sindaco, avuta notizia dell'azione intrapresa dall'elettore, sottopone la questione all'esame della Giunta Comunale perché verifichi se sussistano le condizioni per una eventuale costituzione in giudizio del Comune.
4. Ove la Giunta ritenga fondati i motivi dell'azione popolare promossa dall'elettore, adotta i provvedimenti necessari e, in particolare, quello della costituzione in giudizio del Comune con adesione alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.
5. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 66 Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Regolamento stabilisce e disciplina forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia informazione di tutti gli atti amministrativi, con esclusione di quelli di natura riservata.

Art. 67 Diritti di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con lo stesso Regolamento previsto al secondo comma del precedente articolo 66, vengono disciplinate modalità e procedure per garantire ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti fissati dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e dal Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi.
3. L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia degli stessi è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione e delle spese per diritti di ricerca e di visura, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni vigenti in materia di bollo.

4. L'accesso è consentito con possibilità per gli interessati di prendere appunti e di trascrivere il contenuto dei documenti esaminati ed eventualmente di pubblicarne i relativi dati, nel rispetto della disciplina di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

5. La richiesta di accesso ai documenti va indirizzata al Sindaco ed al Responsabile del procedimento per gli atti formati dall'Amministrazione Comunale.

Anche per gli atti formati da altre amministrazioni, quando il Comune conservi stabilmente l'originale, la richiesta va indirizzata al Sindaco ed al Responsabile del procedimento.

Capo VIII - DIFENSORE CIVICO

Art. 68 Funzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del Comune allo scopo di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione comunale .

3. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto od il Regolamento.

4. Il Difensore Civico deve provvedere affinché gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, per quanto possibile, vengano eliminate e può dare consigli ed indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge, segnalando, altresì, al Sindaco tali le-violazioni .

5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio per un numero congruo di ore definito annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente alla indennità di funzione.

Art. 69 Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con altri enti, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri ed a scrutinio segreto in prima convocazione o con maggioranza assoluta in una successiva seduta.

2. Se, dopo due votazioni, nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il più anziano di età.

3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico – amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche o equipollenti.

4. Il Difensore Civico rimane in carica per l'intera durata del Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore.

5. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri di consorzi tra comuni, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti ed il Segretario Comunale.

Art. 70 Facoltà e prerogative

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'incarico.
2. Il Difensore Civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli, inoltre, può convocare il Responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza l'opposizione del segreto d'ufficio.
4. Il Difensore Civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali e/o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Art. 71 Decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale. È motivo di decadenza la mancata presentazione per due trimestri consecutivi della relazione al Consiglio Comunale prevista all'articolo 72 del presente Statuto.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
4. In ipotesi di surroga per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere alla sostituzione fino alla scadenza naturale dell'incarico.

Art. 72 Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune decisioni;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazione trimestrale al Consiglio Comunale sulla attività svolta, da consegnare entro i 30 giorni successivi al trimestre in oggetto, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o delle aziende, oggetto dell'intervento.

Art. 73 Indennità di funzione

Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo viene determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 74 Modalità e procedure d'intervento

Il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico.

Titolo V
UFFICI E PERSONALE
Capo I - ORDINAMENTO GENERALE

Art. 75 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con il presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
3. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione ed alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa. Risulta vincolato, però, nella determinazione della propria dotazione organica, alle esigenze funzionali cui deve assolvere ed ai limiti delle disponibilità di bilancio e delle leggi finanziarie vigenti.
4. Il Regolamento stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire così come previsto dall'art. n. 110 del D.Lgs n. 267/2000.
5. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è adottato dalla Giunta Comunale.

Art. 76 Funzioni e compiti dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici

1. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti del Comune:
 - a) la presidenza di commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative, previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale;

- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - j) su ogni proposta di deliberazione, i pareri in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile
2. Tutte le funzioni rientranti nella competenza dei Dirigenti sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 77 Conferenza dei Funzionari Responsabili dei Settori

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei Responsabili delle unità organizzative per favorire l'attività dei progetti e programmi è istituita la Conferenza Permanente dei Funzionari Responsabili dei Settori.
2. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal Regolamento di organizzazione.

Art. 78 Direttore Generale

1. L'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, contempla la figura del Direttore Generale cui compete il compito di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
2. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite a norma dell'articolo 108, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, al Segretario Comunale.
3. Anche in presenza della convenzione di segreteria prevista dall'articolo 82 del presente Statuto ciascun ente può attribuire le funzioni di Direttore Generale al proprio Segretario Comunale.
4. In ogni caso la nomina spetta al Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, se il Direttore Generale è persona diversa dal Segretario Comunale, oppure direttamente al Sindaco se le funzioni di Direttore Generale sono attribuite al Segretario Comunale.
5. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.

La durata del suo incarico non può eccedere comunque quella del mandato del Sindaco.

Capo II - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 79 Ruolo e funzioni

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare dipendente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ed iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. Il Sindaco ove si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 108, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.

4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di settore e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili di settore o laddove ci sia un interesse personale;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
 - e) esercita le funzioni di Direttore Generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
5. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 80 Nomina

1. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei Segretari.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando, però, ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.
3. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Art. 81 Revoca

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 82 Convenzioni di Segreteria

Il Comune, quando ne ravvisi la necessità, può stipulare per l'Ufficio di Segreteria, previa deliberazione del Consiglio Comunale, una convenzione con altri comuni, anche appartenenti ad altra provincia, purché compresi nella sezione regionale dell'Agenzia.

Titolo VI
FINANZA E CONTABILITÀ
Capo I - FINANZA LOCALE

Art. 83 Principi generali in materia di finanza propria e derivata

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
2. Al Comune la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie o trasferite.
3. Le fonti di entrata del Comune sono analiticamente indicate nell'articolo 149, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. Al Comune spettano, in ogni caso, le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
Il risultato ottimale di ogni servizio è costituito dal pareggio tra costi e ricavi.
Ove lo Stato e la Regione prevedano, per legge, casi di gratuità nei servizi di competenza comunale, oppure fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono erogare risorse finanziarie compensative assicurando l'equilibrio tra costi e ricavi.
5. Lo stesso principio della copertura finanziaria, previsto dal precedente quarto comma, si applica per l'esercizio, da parte del Comune, di funzioni trasferite o delegate.

Art. 84 Bilancio di previsione

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del Testo Unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
2. Il Consiglio Comunale delibera entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
Il termine del 31 dicembre può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze.
3. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione e degli allegati previsti dall'articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o da altre norme di legge.
4. I provvedimenti dei Responsabili dei settori che comportino impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del settore finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 85 Rendiconto

1. Il Rendiconto viene deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. I risultati della gestione sono dimostrati nel Rendiconto comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio.
3. Al Rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta comprendente, in particolare, i risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Capo II - DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 86 Amministrazione dei beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. I beni demaniali descritti nel secondo comma dell'articolo 822 del codice civile sono soggetti, se appartengono al Comune, al regime del demanio pubblico.
3. Il secondo comma dell'articolo 824 del codice civile stabilisce che al regime del demanio pubblico appartengono anche i cimiteri ed i mercati comunali.
4. I beni che non facciano parte del demanio comunale costituiscono, a norma dell'articolo 826 del codice civile, il patrimonio del Comune.
5. Gli edifici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni comunali destinati ad un pubblico servizio, pur facendo parte del patrimonio del Comune, appartengono, però, alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili.
6. L'attività gestionale dei beni del Comune si esplica attraverso una serie di atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni.
7. Un apposito regolamento disciplina l'uso dei beni comunali.
8. L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, mentre quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.
9. Il Regolamento di Contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari ed individua il funzionario responsabile.

Capo III - CONTRATTI

Art. 87 Determinazione a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le regioni che ne sono alla base.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Responsabile del procedimento di spesa è il Responsabile di settore o servizio competente per materia.
4. Il Segretario Comunale può rogare a norma dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e dell'articolo 79 del presente Statuto, i contratti nei quali il Comune è parte.
5. Il regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, disciplina modalità e procedure per i contratti del Comune.

Capo IV - REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA

Art. 88 Nomina dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri.

2. I membri del collegio vanno scelti a norma dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, tra gli iscritti nel registro e negli albi sottoindicati:

- a) uno tra gli iscritti nel registro dei Revisori Ufficiali dei Conti, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei Ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 89 Funzioni

1. L'Organo di Revisione svolge tutte le funzioni previste dalla legge.

2. Il Regolamento di Contabilità definisce, con apposite norme, le modalità per il controllo interno di gestione.

Art. 90 Verifiche contabili

1. Ai Revisori, in aggiunta alle funzioni previste all'articolo 89 del presente Statuto, viene attribuito il compito della verifica ordinaria di cassa, nonché della verifica della gestione del servizio di tesoreria e degli altri agenti contabili.

2. Agli adempimenti di cui al precedente primo comma, i Revisori provvedono con cadenza trimestrale.

3. Il Regolamento di Contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da attuarsi su richiesta della Amministrazione.

4. Con il rinnovo dell'Amministrazione Comunale e, quindi, con l'elezione di un nuovo Sindaco, si procede ad una verifica straordinaria di cassa.

A tale verifica partecipano gli Amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il Segretario Comunale, il Responsabile dell'ufficio o del servizio finanziario ed i Revisori.

Art. 91 Incompatibilità ed ineleggibilità

Le cause di incompatibilità previste per i Revisori dei Conti del Comune sono disciplinate dall'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art. 92 Servizio di tesoreria

1. Per l'affidamento del servizio di tesoreria, la legge stabilisce, le procedure di gara.

2. La materia è attualmente disciplinata dall'articolo 208 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dal Regolamento di Contabilità, nonché dalla apposita convenzione da stipularsi con l'affidatario del servizio.

3. In materia di responsabilità si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art. 93 Pareri obbligatori

1. Il Comune deve obbligatoriamente chiedere i pareri prescritti dalle norme di legge vigenti, ai fini della programmazione, della progettazione e dell'esecuzione di opere pubbliche.

2. I pareri di cui al precedente primo comma sono espressi entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, sempre che la legge non fissi un termine minore.

3. Il termine anzidetto è prorogato, previa motivata richiesta al Comune da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, per un tempo pari a quello del termine originario, tenuto conto che quest'ultimo è di 60 giorni o minore.
4. Decorso infruttuosamente il termine originario o l'eventuale nuovo termine prorogato, il Comune prescinde dal parere.

Titolo VII
SERVIZI - CONVENZIONI – CONCORSI
Capo I – SERVIZI

Art. 94 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Per la gestione dei servizi pubblici locali, il Comune provvede attraverso le forme previste dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
3. Il Comune, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, disciplina, per ogni forma di gestione adottata con apposito regolamento da adottarsi dal Consiglio Comunale, criteri e modalità e stabilisce le modalità per la fruizione da parte degli utenti dei singoli servizi.

Capo II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 95 Convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art. 96 Consorzi

Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di consorzi ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 97 Regolamenti

L'entrata in vigore di modifiche statutarie o legislative determina l'abrogazione delle norme di regolamento con esse incompatibili.

Art. 98 Commissione per la verifica dell'attuazione dello Statuto e per la sua revisione

1. E' costituita una Commissione permanente per la verifica della attuazione dello Statuto, per la revisione dello Statuto stesso e dei regolamenti che ne derivano, composta dal Sindaco o da un suo delegato, dal Segretario comunale e da un consigliere comunale nominato in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare.

Art. 99 Modalità per la revisione dello Statuto

1. La revisione statutaria può essere proposta:

- da ciascun Consigliere comunale;

- dalla Commissione prevista dal precedente art. 98.

2. La proposta di revisione deve contenere l'indicazione della norma di cui si richiede la revisione e recare una adeguata motivazione esplicitiva.

3. La proposta di revisione è presentata mediante deposito presso la segreteria del Comune, corredata dalle firme dei proponenti, una volta recepito il parere della Commissione di cui all'art. 98.

4. Le deliberazioni di revisione dello Statuto, sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità previste dalla legge, purché sia trascorso un anno dall'ultima modifica od integrazione.

5. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

6. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e che diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 100 Modifiche dello Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 101 Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Lo Statuto, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

3. Dalla data di pubblicazione fino all'entrata in vigore dello Statuto, si disapplicano le norme con esso incompatibili.